



## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"**

(Approvato dal Consiglio di Facoltà del 16/6/2011)

### INDICE

#### **Parte prima: Norme comuni a tutti i corsi di studio**

##### Titolo I - Aspetti generali

1. Titoli rilasciati dalla Facoltà di Economia
2. Caratteristiche e struttura dei corsi
3. Iscrizione al primo anno di un Corso di Laurea
4. Iscrizione al primo anno di un corso di studi, studenti stranieri
5. Corsi di studio con numero programmato
6. Modalità organizzative delle attività formative
7. Settimana di preparazione agli studi
8. Decadenza e rinuncia
9. Disabilità permanenti o transitorie
10. Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale
11. Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli
12. Periodo di validità dei crediti
13. Piani di studio
14. Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso
15. Tutorato e orientamento

##### Titolo II – Prove di valutazione del profitto

16. Ammissione e frequenza
17. Pubblicità dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami. Periodo di validità dei programmi
18. Esami degli insegnamenti disattivati
19. Sessioni d'esame
20. Invalidazione degli esami
21. Modalità di svolgimento degli esami
22. Prenotazione agli esami
23. Operazioni d'esame
24. Commissioni d'esame

##### Titolo III - Corsi di insegnamento

25. Corsi ufficiali
26. Corsi integrativi
27. Esercitazioni
28. Corsi sdoppiati o triplicati
29. Mutuazioni



Titolo IV - Periodi di studio all'estero e Tirocinio

30. Periodi di studio all'estero
31. Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti
32. Tirocinio formativo/stage
33. Referente di tirocini/stage
34. Controllo e valutazione del tirocinio/stage
35. Domanda di tirocinio/stage

Titolo V – Prova finale

36. Esame finale dei corsi di laurea
37. Esame finale dei corsi di laurea magistrale
38. Assegnazione del Rapporto finale e della Tesi di laurea magistrale
39. Svolgimento del Rapporto finale e della Tesi
40. Commissione e votazione degli esami finali

Titolo VI - Organizzazione

41. Piano didattico di Facoltà
42. Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà
43. Commissione didattica paritetica
44. Commissione didattica
45. Coordinatore del Corso di Studi
46. Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

TITOLO VII - Norme transitorie

47. Norme rivolte a tutti gli studenti
48. Propedeuticità e vincoli

**Parte seconda: Norme relative ai singoli corsi di studio**

TITOLO VIII - Il corso di laurea in Economia e Commercio (sede di Ancona) (D.M. 270/04)

49. Norme relative all'accesso
50. Iscrizione e riconoscimenti crediti
51. Attività formative autonomamente scelte dallo studente
52. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
53. Tirocinio/stage

TITOLO IX - Il corso di laurea in Economia e Commercio (sede di San Benedetto del Tronto) (D.M. 270/04)

54. Norme relative all'accesso
55. Organizzazione del Corso di Laurea
56. Iscrizione e riconoscimenti crediti
57. Attività formative autonomamente scelte dallo studente
58. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
59. Tirocinio/stage

TITOLO X - Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)

60. Requisiti curriculari per l'accesso al corso



61. Verifica dell'adeguata preparazione personale
62. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
63. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
64. Frequenza e propedeuticità
65. Prove di verifica delle attività formative
66. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
67. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
68. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
69. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
70. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
71. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
72. Norme transitorie

TITOLO XI - Il corso di laurea magistrale in Economia e Commercio Internazionale (D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)

73. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
74. Verifica dell'adeguata preparazione personale
75. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
76. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
77. Frequenza e propedeuticità
78. Prove di verifica delle attività formative
79. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
80. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
81. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
82. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
83. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
84. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
85. Norme transitorie

TITOLO XII - Il corso di laurea magistrale in Economia e Management (D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)

86. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
87. Verifica dell'adeguata preparazione personale
88. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
89. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
90. Frequenza e propedeuticità
91. Prove di verifica delle attività formative
92. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
93. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
94. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
95. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
96. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
97. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati



98. Norme transitorie

TITOLO XIII - Il corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi sociali (D.M. 270/04)

99. Requisiti curriculari per l'accesso al corso

100. Verifica dell'adeguata preparazione personale
101. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
102. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
103. Frequenza e propedeuticità
104. Prove di verifica delle attività formative
105. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
106. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
107. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
108. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
109. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
110. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
111. Norme transitorie

TITOLO XIV- Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)

112. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
113. Verifica dell'adeguata preparazione personale
114. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
115. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
116. Frequenza e propedeuticità
117. Prove di verifica delle attività formative
118. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
119. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
120. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
121. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
122. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
123. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
124. Norme transitorie

TITOLO XV - Il corso di laurea magistrale in Economia e Commercio Internazionale (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)

125. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
126. Verifica dell'adeguata preparazione personale
127. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
128. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
129. Frequenza e propedeuticità
130. Prove di verifica delle attività formative
131. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
132. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe



133. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
134. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
135. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
136. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
137. Norme transitorie

TITOLO XVI - Il corso di laurea magistrale in Economia e Management (D.M. 270/04)  
(ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)

138. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
139. Verifica dell'adeguata preparazione personale
140. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
141. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
142. Frequenza e propedeuticità
143. Prove di verifica delle attività formative
144. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
145. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
146. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
147. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
148. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
149. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
150. Norme transitorie

TITOLO XVII - Il corso di laurea magistrale in Sistemi Socio-sanitari e Pubblica Amministrazione  
(D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)

151. Requisiti curriculari per l'accesso al corso
152. Verifica dell'adeguata preparazione personale
153. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.
154. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
155. Frequenza e propedeuticità
156. Prove di verifica delle attività formative
157. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli
158. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
159. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
160. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
161. Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale
162. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
163. Norme transitorie



## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"**

### **Parte prima: Norme comuni a tutti i corsi di studio**

#### TITOLO I - ASPETTI GENERALI

##### **Art. 1 - Titoli rilasciati dalla Facoltà di Economia**

La Facoltà di Economia rilascia i titoli di laurea, laurea magistrale, master di primo livello, master di secondo livello e dottorato di ricerca. I titoli riguardano i seguenti corsi di studio.

**- Laurea (L):**

Economia e Commercio (sede di Ancona) (D.M. 270/04),  
 Economia e Commercio (sede di San Benedetto del Tronto) (D.M. 270/04),  
e fino ad esaurimento  
 Economia e Amministrazione delle Imprese (D.M. 509/99),  
 Economia e Commercio (D.M. 509/99),  
 Economia e Finanza (D.M. 509/99),  
 Economia del Territorio (D.M. 509/99),  
 Economia del Turismo (D.M. 509/99),  
 Economia del Territorio e del Turismo (D.M. 509/99),  
 Servizio Sociale (D.M. 509/99).

**- Laurea magistrale (LM):**

Scienze Economiche e Finanziarie (D.M. 270/04)  
 Economia e Commercio Internazionale (D.M. 270/04)  
 Economia e Management (D.M. 270/04)  
 Organizzazione e gestione dei servizi sociali (D.M. 270/04)  
e fino ad esaurimento  
 Economia e Impresa (D.M. 509/99),  
 Economia e Management (D.M. 509/99),  
 Finanza, Banche ed Assicurazioni (D.M. 509/99),  
 Organizzazione Sociale e No Profit (D.M. 509/99).  
 Sistemi Socio-Sanitari e Pubblica Amministrazione (D.M. 270/04 )

**- Master di primo livello (M1).**

**- Master di secondo livello (M2).**

**- Dottorato di ricerca (DR):**

Scuola di Dottorato della Facoltà di Economia "G.Fuà".

La Facoltà rilascia, come supplemento ai diplomi di cui sopra, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

##### **Art. 2 - Caratteristiche e struttura dei corsi**

Le caratteristiche e la struttura dei corsi per il conseguimento dei titoli rilasciati dalla Facoltà sono indicate nella Parte Seconda : "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.

Per quanto concerne la Scuola di Dottorato si rimanda al Regolamento Scuole di Dottorato di Facoltà.

**Art. 3 - Iscrizione al primo anno di un Corso di Laurea**

Possono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea (CL) attivato presso la Facoltà, cittadini italiani e equiparati che siano in possesso, al momento dell'iscrizione, di titolo scolastico previsto dal Senato Accademico, ai sensi dello Statuto dell'Università Politecnica delle Marche e della vigente normativa di legge.

L'ammissione al primo anno di un Corso di Laurea è libera per i cittadini italiani e equiparati nelle condizioni di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dai successivi articoli **4** e **5**. La Facoltà istituisce una prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione di chi intenda iscriversi alla Facoltà.

I contenuti e le modalità di svolgimento della prova saranno disciplinati nei regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno del Corso di Laurea interclasse (L-18 e L-33) dovranno indicare obbligatoriamente la classe alla quale intendono iscriversi e all'interno della quale intendono conseguire il titolo di studio, anche se tale scelta non dovrà considerarsi vincolante. Lo studente può modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

**Art. 4 - Iscrizione al primo anno di un corso di studi, studenti stranieri**

Il Consiglio di Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche nei termini stabiliti dal calendario didattico di cui all'art. **41**, fissa il numero massimo degli studenti extra comunitari residenti all'estero che, in possesso dei titoli di legge, possono iscriversi al primo anno di un Corso di studi della Facoltà.

**Art. 5 - Corsi di studio con numero programmato**

La Facoltà si riserva di istituire il numero programmato per singoli Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università Politecnica delle Marche ( tirocinio, formazione all'estero, ecc.).

In tal caso la Facoltà indicherà anche i criteri che verranno utilizzati per la predisposizione delle graduatorie.

**Art. 6 – Modalità organizzative delle attività formative (tempo pieno e tempo parziale)**

La Facoltà si riserva di istituire il tempo parziale e di definire i criteri di iscrizione agli anni successivi al primo.

**Art. 7 - Settimana di preparazione agli studi**

Allo scopo di agevolare gli studenti nei successivi studi universitari la Facoltà può istituire una settimana di preparazione agli studi per gli studenti che intendano iscriversi al primo anno. La settimana si svolgerà prima dell'inizio dei corsi, secondo quanto stabilito nel calendario didattico di cui all'art. **41**.

**Art. 8 – Decadenza e rinuncia**

Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.

A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo di Ancona, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 e al D.M. 270/04, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi potrà all'atto della re immatricolazione chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato, determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento d'Ateneo.



La convalida esami, deliberata dal Consiglio di Facoltà, a seguito di passaggio di corso equivale ad acquisizione crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

#### **Art. 9 - Disabilità permanenti o transitorie**

Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano al Preside il loro stato, producendo idonea documentazione. Copia della richiesta viene trasmessa dal Preside all'Amministrazione dell'Università. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti una efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti (in particolare quelle previste per gli esami) alle specifiche necessità dei disabili.

#### **Art. 10 - Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale**

Possono presentare domanda di iscrizione, entro il termine indicato dal calendario della attività didattica di cui all'art.41, ad un corso di Laurea Magistrale attivato presso la Facoltà, i cittadini italiani e equiparati che siano in possesso di una laurea appartenente alle classi determinate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale stabiliscono i requisiti curriculari per l'accesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il certificato degli studi universitari compiuti con l'indicazione del voto di laurea, dei voti riportati nei singoli esami e dei crediti conseguiti;
- b) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile presentare, soprattutto al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Le domande sono esaminate, per ciascun Corso di Laurea, da Commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà che procederanno, sulla base di criteri definiti nel regolamento didattico del corso di studio, alla verifica dei requisiti curriculari richiesti.

Le Commissioni procedono inoltre alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati risultati in possesso dei requisiti curriculari, ai sensi dell'art.6, comma 2 (possesso della Laurea) e dell'art.11, comma 7, lettera f) (preparazione iniziale dello studente) del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270. Le predette Commissioni possono eventualmente richiedere ai candidati un supplemento di documentazione.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione ai corsi di laurea magistrale i *laureandi* che dichiarino di conseguire il titolo triennale entro l'appello di laurea di dicembre o febbraio. In questo caso, oltre ai documenti indicati in precedenza, alla domanda dovrà essere allegato l'elenco delle prove e degli esami mancanti per il conseguimento della laurea. L'iscrizione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che il candidato ottenga il diploma di laurea.

I regolamenti didattici delle singole lauree magistrali fissano i criteri per il riconoscimento dei crediti già conseguiti nelle lauree triennali o in altre eventuali attività formative.

#### **Art. 11 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli**

L'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico. I crediti relativi a singoli insegnamenti attivati al primo anno delle lauree magistrali, conseguiti e certificati, verranno riconosciuti, come previsto al precedente art. 10, in caso di ammissione alla laurea magistrale nel successivo anno accademico.

#### **Art. 12- Periodo di validità dei crediti**

Il Consiglio di Facoltà dopo sei anni dall'acquisizione può prevedere una verifica della validità dei crediti.

#### **Art. 13 - Piani di Studio**

Gli studenti iscritti ad un Corso di laurea devono seguire l'ordinamento didattico previsto dalla Facoltà in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche. La Facoltà si riserva di verificare la progressione

effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di studio individuali nell'ambito delle possibilità di scelta indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

Gli studenti che vogliono effettuare attività formative autonome [D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a) e D.M. 509/99, art. 10, comma 5, lettera d)] diverse da quelle esplicitamente ammesse dal regolamento didattico del loro corso di studio devono presentare motivata richiesta all'inizio dell' a.a. in cui l'attività "a scelta autonoma dello studente" è prevista dall'ordinamento didattico e entro i termini stabiliti nel calendario didattico di cui all'art. 41. La proposta viene valutata dal Consiglio di Facoltà che può approvarla o respingerla.

#### **Art. 14 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso**

E' consentito il passaggio tra corsi di studio. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio sono indicate le modalità di riconoscimento dei crediti per i trasferimenti tra corsi di studio istituiti presso la Facoltà.

Per i trasferimenti da altre sedi o facoltà le domande di riconoscimento vengono esaminate dalla Commissione Didattica e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Lo studente in ogni caso non potrà sostenere gli esami prima che la procedura di trasferimento e/o passaggio sia ultimata.

Per soggetti già in possesso di titolo di studio universitario (laurea o diploma) e per trasferimenti provenienti da altre sedi, di norma possono essere riconosciute attività fino ad un massimo di 140 crediti per l'iscrizione a corsi di laurea triennali, e fino ad un massimo di 60 crediti (D.M. 270/04) e 240 crediti (D.M. 509/99) per l'iscrizione a corsi di laurea magistrale.

I laureati triennali nelle classi (L-18 e L-33 – D.M. 270/04) e (17 e 28 del DM 509/99) possono iscriversi alle lauree magistrali sulla base dei requisiti curriculari stabiliti nei regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio. Per gli studenti provenienti da altre classi la carriera precedentemente svolta sarà valutata dalle commissioni previste dall'art. 10.

#### **Art. 15 - Tutorato e orientamento**

1. Il tutorato è volto a sostenere gli studenti nella loro formazione e a facilitare una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, ad orientare gli studenti in relazione alla scelta del percorso di studio.
2. I dipartimenti presenti nella Facoltà deliberano in ordine ai loro fabbisogni di tutorato; tali richieste vengono poi trasmesse alla Presidenza.
3. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.
4. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, si avvale anche degli studenti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
5. Oltre alle attività di tutorato, possono essere attivate forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.
6. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

## TITOLO II – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

### **Art. 16 – Ammissione e frequenza**

Per lo studente frequentante possono essere previsti particolari programmi e modalità di svolgimento degli esami. L'eventuale obbligatorietà della frequenza ai corsi e le relative modalità sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Per acquisire la qualifica di frequentante lo studente deve ottenere l'attestazione di frequenza di almeno due terzi delle ore complessivamente impartite nel corso (incluse lezioni, esercitazioni, visite guidate, ecc.).

La frequenza viene registrata con firma su appositi registri o mediante altri strumenti informatici indicati dalla Facoltà prima dell'inizio dei corsi.

Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'insegnamento sia terminata.

La domanda di immatricolazione o di iscrizione va considerata anche come domanda di ammissione agli esami di profitto ed è valida per l'intero anno accademico.

Il libretto universitario è l'unico documento che lo studente è tenuto a presentare alla commissione d'esame ed esso deve essere esibito, sia per l'identificazione che per l'annotazione del risultato, durante tutte le prove d'esame previste (prova scritta, orale o pratica).

### **Art. 17 - Pubblicità dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame. Periodo di validità dei programmi**

Nel corso delle prove d'esame lo studente è chiamato a rispondere su argomenti e con modalità indicate dal docente all'inizio del corso e adeguatamente pubblicizzate.

Eventuali variazioni, per essere valide, devono essere comunicate in Presidenza ed approvate per essere pubblicizzate.

Inoltre ciascun insegnamento può indicare, nel programma pubblicizzato all'inizio del corso, i prerequisiti che lo studente deve aver acquisito per poter superare l'esame.

Lo studente che sostenga l'esame nell'anno di corso successivo a quello in cui ha frequentato il corso, può mantenere il programma dell'anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e deve adottare il programma in vigore, salvo concordare con il docente eventuali modifiche.

### **Art. 18 – Esami degli insegnamenti disattivati**

Per gli insegnamenti, già inseriti nel piano di studio, e non più attivati, è conservata allo studente la possibilità di sostenere il relativo esame entro l'anno accademico successivo a quello di ultima attivazione. Dopo tale termine l'esame potrà essere sostenuto soltanto con l'autorizzazione preventiva del Preside su presentazione di specifica istanza scritta.

Lo studente che sostenga l'esame nell'anno accademico successivo a quello di ultima attivazione, può mantenere il programma dell'anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e dovrà concordare con il docente eventuali modifiche e integrazioni del programma.

### **Art.19 – Sessioni d'esame**

Gli esami di profitto si svolgono nelle seguenti sessioni:

- invernale, per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre o negli anni accademici precedenti;
- estiva, per tutti gli insegnamenti impartiti;
- autunnale, per tutti gli insegnamenti impartiti.

Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà nel calendario delle attività didattiche di cui all'art. 41.

Il Consiglio di Facoltà può inserire nel calendario delle attività didattiche anche eventuali sessioni straordinarie di esame, riservate esclusivamente agli studenti che hanno superato la durata legale del corso di studio.

**Art. 20 - Invalidazione degli esami**

Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle suddette norme. In aggiunta alle altre disposizioni previste nel presente TITOLO II, si stabilisce che:

- non si può ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
- lo studente il cui esame si conclude con la registrazione dell'esito negativo ("ritirato" o "respinto") non può ripetere l'esame nella medesima sessione;
- gli esami sostenuti in violazione delle norme che regolano le propedeuticità (ove previste) saranno annullati.

L'esame annullato va sostenuto di nuovo.

**Art. 21 - Modalità di svolgimento degli esami**

Gli studenti possono sostenere gli esami di profitto in ogni appello previsto nelle sessioni di esame contemplate dal calendario accademico.

Gli esami di profitto delle singole discipline possono prevedere:

- solo colloqui orali;
- solo prove scritte;
- prove scritte e colloqui orali.

La prova scritta, se preliminare all'ammissione ad un'ulteriore prova (scritta o orale), resta valida per le due sessioni successive, salvo quanto sotto indicato.

Essa viene valutata con le seguenti formule:

- consigliato;
- sconsigliato;
- particolarmente sconsigliato.

Qualora la valutazione sia "sconsigliato" o "particolarmente sconsigliato" lo studente può comunque accedere alla prova successiva ma esclusivamente nello stesso appello.

Il docente stabilirà nel proprio programma d'esame le modalità riguardanti il ritiro dello studente durante la prova scritta.

Qualora l'esame preveda soltanto la prova scritta, lo studente può chiedere di sostenere un colloquio integrativo. In base all'esito del colloquio la valutazione della prova scritta espressa in trentesimi può essere variata in più o in meno sino ad un massimo di tre punti.

Ogni studente, qualora ritenga che le modalità di svolgimento di un esame non corrispondano a quanto indicato nel presente regolamento e nel programma pubblicizzato dal docente all'inizio del corso, può chiederne il rispetto rivolgendosi al Preside, ovvero al Coordinatore o al Presidente del corso di studio.

In presenza di appositi laboratori la prova scritta può essere sostituita da una prova pratica.

**Art. 22 - Prenotazione agli esami**

Per ogni appello e per ogni insegnamento sono predisposte liste informatizzate nelle quali gli studenti debbono iscriversi. Solo coloro che sono iscritti possono sostenere l'esame.

Le liste informatizzate saranno attive 15 giorni prima del giorno in cui inizia l'arco temporale di ciascun appello e saranno disattivate 3 giorni prima della prova.

Gli studenti iscritti in una lista che decidano di non sostenere l'esame sono tenuti a cancellare il proprio nominativo dalla lista.

Modalità e strumenti che lo studente può utilizzare per l'iscrizione alle liste d'esame debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

**Art. 23 - Operazioni d'esame**

L'appello deve avere inizio alla data fissata e, nel caso di prova orale, deve essere portato a compimento con continuità. Nel caso di prova scritta i risultati devono essere comunicati entro una settimana dallo



svolgimento della stessa. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

Le operazioni d'esame iniziano alla data e all'ora indicati nella lista di prenotazione, con l'appello nominale degli studenti presenti.

Sulla base delle presenze effettive, il docente formula un programma di lavori distribuendo gli studenti in una, due o più mezza giornate. Chi non risponde all'appello viene depennato dalla lista. Ritardi giustificati di coloro che non hanno risposto all'appello nominativo vanno notificati al docente, che provvede all'inclusione del nominativo in calce alla lista.

Lo studente impedito a partecipare alle operazioni d'esame per causa di forza maggiore (malattia documentata, ad esempio) può chiedere una proroga straordinaria dell'appello da concedersi compatibilmente con le esigenze organizzative della Facoltà e con la disponibilità dei docenti.

Le prove di esame di norma sono pubbliche.

#### **Art. 24 - Commissioni d'esame**

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside.

La commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside.

La commissione deve essere composta da almeno due membri, di cui uno è il presidente e l'altro commissario può essere un professore o un ricercatore di materia affine ovvero altre figure definite dal Senato Accademico.

Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento. Il Consiglio di Facoltà esercita il controllo sulle modalità di valutazione degli esami.

Il risultato degli esami è espresso in trentesimi con possibile assegnazione di lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

Superato l'esame, lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento.



### TITOLO III - CORSI DI INSEGNAMENTO

#### **Art. 25 - Corsi ufficiali**

I corsi ufficiali di insegnamento impartiti presso la Facoltà sono mono disciplinari.

Il titolare del corso di insegnamento è nominato dal Consiglio di Facoltà ed è tenuto a svolgere le lezioni stabilite nell'orario ufficiale.

La Presidenza stabilisce i criteri e le modalità di controllo dell'effettivo svolgimento delle lezioni da parte del titolare.

Ai corsi ufficiali di insegnamento sono assegnati da un minimo di 2 crediti ad un massimo di 12 crediti.

I corsi ufficiali prevedono le seguenti ore di lezione frontale:

- a) 2 crediti - 14 ore;
- b) 3 crediti - 22 ore;
- c) 5 crediti - 36 ore;
- d) 6 crediti - 44 ore;
- e) 7 crediti - 50 ore;
- f) 8 crediti - 58 ore;
- g) 9 crediti - 66 ore;
- h) 10 crediti - 72 ore;
- i) 12 crediti - 88 ore.

Le ore di lezione frontale devono essere svolte nelle modalità e nell'arco di tempo indicati dal Consiglio di Facoltà in sede di programmazione didattica.

#### **Art. 26 - Corsi integrativi**

I corsi integrativi sono tenuti dai titolari dei contratti integrativi ed hanno durata e collocazione nel calendario accademico stabiliti dal Consiglio di Facoltà. Sono di norma collegati ad un corso ufficiale.

#### **Art. 27 - Esercitazioni**

Sono esercitazioni le attività applicative collegate ad un insegnamento, impartite anche da coadiutori didattici, in orario diverso da quelle delle lezioni. Esse sono volte a colmare lacune formative di singoli o gruppi di studenti e a risolvere quesiti analoghi a quelli proposti agli studenti nelle prove scritte di esame. Se non esplicitamente indicato nei regolamenti di corsi di studio, le esercitazioni non danno luogo a crediti formativi.

#### **Art. 28 – Corsi sdoppiati o triplicati**

Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera determinati limiti stabiliti dal C.d.F., l'insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli. Se questi ultimi presentano gli stessi programmi e le stesse modalità di svolgimento dell'esame, gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi A-L e M-Z in caso di sdoppiamento, corsi A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione), salvo deroga espressamente accordata dal Preside, sentiti i docenti interessati.

In caso di diversificazione dei programmi o delle modalità di svolgimento dell'esame, lo studente potrà scegliere il corso al quale iscriversi, indipendentemente dalla lettera iniziale del proprio cognome.

Le indicazioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio di Facoltà in sede di approvazione del piano didattico di cui all'art. 41.

#### **Art. 29 - Mutuazioni**

Il Consiglio di Facoltà determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.

La mutuazione è possibile solo nel caso in cui l'insegnamento risulti scoperto e non sia possibile o conveniente provvedere per supplenza o affidamento.

Nel caso di mutuazione da altra Facoltà il Consiglio di Facoltà concorda con la Facoltà presso la quale si



tiene il corso da mutuare le modalità di accesso alla didattica in modo da rendere la frequenza degli studenti compatibile con gli altri impegni didattici. Tali modalità dovranno essere comunicate agli studenti interessati prima dell'inizio dei corsi.



## TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E STAGE

### **Art. 30 - Periodi di studio all'estero**

1. La Facoltà attiva programmi di interscambio con altre università straniere e nomina a tal fine un Responsabile dei programmi.
2. I singoli programmi prevedono, di norma, la permanenza all'estero degli studenti per uno o due semestri didattici.
3. Il bando di partecipazione viene pubblicato ogni anno dall'Ateneo. Sulla base dei criteri stabiliti nel bando viene formulata una graduatoria di merito.
4. Gli studenti usufruiscono, per il periodo trascorso all'estero, di una borsa di studio il cui importo viene fissato annualmente.

### **Art. 31 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti**

1. Lo studente che compie un periodo di studi universitari all'estero può chiedere:
  - a) nel caso di 2 semestri la convalida degli esami concordati con il Responsabile del programma per un totale non superiore a 60 crediti;
  - b) nel caso di un semestre la convalida di non più di 30 crediti.
2. Lo studente non può sostenere alcun esame presso questa Facoltà durante il periodo di studio all'estero.
3. Le materie il cui esame può essere convalidato sono indicate, così come ogni altra modifica successivamente concordata, in una scheda individuale ("proposta didattica") firmata dallo studente e dal Responsabile del programma e approvata dal Consiglio di Facoltà.
4. Non possono essere riconosciuti esami al di fuori di quelli indicati nella "proposta didattica". Gli esami sostenuti all'estero e corrispondenti alla "proposta" vanno trascritti dal Responsabile del programma in apposito registro, controfirmato dal Preside, e nel libretto dello studente.
5. Gli studenti stranieri che frequentano uno o due semestri presso questa Facoltà possono inserire nel proprio curriculum qualsiasi disciplina attivata nella Facoltà, compatibilmente con la normativa dell'Università di provenienza.

### **Art. 32 – Tirocinio formativo/stage**

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
2. L'attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università.
3. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede, questa può essere anche all'estero.
4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art.5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
5. La Facoltà si riserva di stabilire le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio/stage. Al tirocinio/stage vengono di norma attribuiti da un minimo di 5 crediti ad un massimo di 10 crediti. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di attività formativa.

### **Art. 33 – Tutor accademico**

1. Il tutor accademico segue lo studente nel tirocinio/stage, concorda le modalità pratiche di svolgimento, tenendo conto del programma di tirocinio e del curriculum dello studente, cura e si accerta che il tirocinio sia svolto secondo tali modalità.
2. Nello svolgimento dell'attività di tirocinio/stage, il tutor accademico opera in stretto coordinamento con un responsabile del progetto di tirocinio espressamente indicato dall'ente ospitante ed appartenente



all'organizzazione dell'ente stesso (responsabile aziendale). Tale figura segue in loco il tirocinante verificandone la presenza e l'attività nella sede del tirocinio.

**Art. 34 - Controllo e valutazione del tirocinio/stage**

Al termine del periodo di tirocinio/stage il responsabile aziendale rilascia allo studente la dichiarazione di stage indirizzata al Presidente della Commissione Stage del relativo Corso di Laurea. La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere firmata per presa visione del giudizio finale anche dal tutor accademico.

**Art. 35 - Domanda di tirocinio/stage**

La domanda di tirocinio/stage va presentata dallo studente secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Facoltà.

**TITOLO V - PROVA FINALE****Art. 36 - Esame finale dei Corsi di Laurea**

1. L'esame finale per i Corsi di Laurea consiste nella valutazione di un Rapporto finale che viene redatto, di norma, in forma scritta. Il relatore del Rapporto finale può essere un professore ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), un ricercatore della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), un professore o un ricercatore di altre Facoltà dell'Ateneo.  
L'impegno richiesto allo studente per l'elaborazione del rapporto è di 75 ore di lavoro complessivo pari a 3 crediti (D.M. 270/04) e di 50 ore di lavoro complessivo pari a 2 crediti (D.M. 509/99).
2. Lo studente che non ottiene direttamente da un docente del corso di laurea l'assegnazione del Rapporto finale presenta apposita domanda su modulo predisposto dalla Facoltà. La domanda viene esaminata da uno o più docenti designati dal Coordinatore del corso di laurea. Essi indicano il docente del corso di laurea al quale lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente e delle esigenze organizzative della Facoltà (carico didattico dei docenti, differenziazione degli argomenti, ecc.).
3. Il laureando è tenuto a presentare alla Segreteria studenti il frontespizio del Rapporto finale sottoscritto dal Relatore e la ricevuta dell'avvenuta compilazione del questionario online.

**Art. 37 - Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale**

1. L'esame finale per i Corsi di Laurea Magistrale consiste nella discussione di una Tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore ed eventualmente anche di un correlatore. L'impegno richiesto allo studente è commisurato al numero dei crediti previsti nei singoli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale attivati presso la Facoltà.
2. Il relatore di una Tesi può essere un professore ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), un ricercatore della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), un professore o un ricercatore di altre Facoltà dell'Ateneo.
3. Correlatore è colui che ha seguito direttamente lo studente, anche se solo per una parte specifica della tesi. Può essere una delle figure indicate al comma precedente o altre figure indicate dal Senato Accademico.
4. Il correlatore è tenuto a firmare il frontespizio della Tesi.
5. Lo studente che non ottiene direttamente da un docente di cui al comma 2 l'assegnazione della Tesi presenta apposita domanda su modulo predisposto dalla Facoltà. La domanda viene esaminata da uno o più docenti designati dal Coordinatore del corso di Laurea Magistrale. Essi indicano il docente al quale lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente e delle esigenze organizzative della Facoltà (carico didattico dei docenti che possono essere relatori, differenziazione degli argomenti, ecc.).

**Art. 38 - Assegnazione del Rapporto finale e della Tesi di Laurea Magistrale**

1. Lo studente può formulare la domanda di assegnazione quando ha acquisito almeno 140 crediti per il Rapporto finale e almeno 60 (D.M. 270/04) e 240 (D.M. 509/99) per la Tesi.
2. La domanda di assegnazione del Rapporto finale e della Tesi si compila negli appositi moduli disponibili nel sito della Facoltà, seguendo le procedure indicate dalla Facoltà. L'elenco delle Tesi assegnate è pubblico.

**Art. 39 - Svolgimento del Rapporto finale e della Tesi**

1. Lo studente è tenuto a svolgere il Rapporto finale o la Tesi con impegno costante.
2. Il Rapporto finale, se presentato in forma scritta, di norma, non dovrà superare 30 pagine standard (D.M. 509/99) e 40 pagine standard (D.M. 270/04), mentre la tesi non dovrà, di norma, andare oltre le 150 pagine standard.



3. I termini e le procedure per la consegna del Rapporto finale e della Tesi, nonché le regole per sostenere l'esame finale sono stabiliti dalla Facoltà che provvederà a darne idonea pubblicità.

**Art. 40 – Commissione e votazione degli esami finali**

1. La commissione dell'esame finale di laurea e di laurea magistrale è composta da almeno sette membri ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.
2. La votazione dell'esame finale (di laurea o di laurea magistrale) è espressa in centodecimi, con possibile assegnazione di lode, ed è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum dello studente, dell'esame finale, dell'elaborato scritto (Tesi o Rapporto finale) e di eventuali altre indicazioni stabilite dal Consiglio di Facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà può approvare criteri guida, per l'assegnazione dei punteggi, ai quali le Commissioni devono adeguarsi.



## TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

### **Art. 41 - Piano didattico di Facoltà**

La Facoltà approva, entro la data stabilita dal Senato Accademico per ogni anno, il piano didattico relativo all'attività che intende svolgere nel successivo anno accademico. Questo contiene:

- a) l'elenco dei Corsi di Studio offerti;
- b) il manifesto degli studi, per ogni Corso di Studio, con indicazione per ciascun anno di corso degli insegnamenti impartiti nell'ambito dei singoli settori scientifico disciplinari, dei relativi docenti, del numero di crediti riconosciuti;
- c) le disposizioni sugli obblighi di frequenza e sul numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione agli anni successivi al primo;
- d) le norme che regolano il riconoscimento dei crediti per le attività a scelta libera dello studente, per la valutazione della prova finale;
- e) le norme che regolano il riconoscimento dei curricula individuali degli studenti ai sensi dell'art. 13;
- f) il calendario delle attività didattiche relativo agli esami, alle lezioni, alle sedute di laurea e agli altri servizi didattici offerti.

### **Art. 42 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà**

La Facoltà procede con cadenza annuale alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Questa riguarda:

- a) i singoli insegnamenti;
- b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.

Per quanto riguarda le lettere a) e b) la valutazione si basa su questionari distribuiti agli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi e relazioni dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva.

La Facoltà analizza periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

La Facoltà si impegna ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con le altre Facoltà e con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale. Il personale impegnato nell'attività di analisi ed elaborazione finalizzata alla redazione di rapporti sulla attività didattica, che non riguardino prevalentemente il proprio insegnamento, potrà essere remunerato. Per svolgere l'attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, a studenti (150 ore), a personale esterno e a docenti e ricercatori della Facoltà.

### **Art. 43 - Commissione didattica paritetica**

La Commissione didattica paritetica è istituita presso la Facoltà ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 370 del 19.10.1999. La Commissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM 24/10/2004, n. 270/DM 3.11.1999, n. 509 esprime pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalla Facoltà. La composizione della commissione è quella prevista dall'art. 25 dello statuto dell'Ateneo.

### **Art 44 - Commissione didattica**

La Commissione didattica viene nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Generale della Facoltà. La Commissione decade con la scadenza del mandato del Preside.

La Commissione didattica, oltre ai compiti specificatamente indicati negli articoli del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni: istruzione delle decisioni del Consiglio di Facoltà relative alla didattica,

organizzazione delle attività di orientamento e tutorato, coordinamento dei programmi proposti dai docenti ufficiali con particolare riferimento agli insegnamenti comuni a più corsi di studio, altri compiti demandati dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art 45 - Coordinatore del Corso di Studi**

Il Coordinatore del corso di studi viene nominato dal Consiglio di Facoltà tra i suoi membri, dura in carica tre anni, può essere riconfermato, decade con la scadenza del mandato del Preside.

Il Coordinatore, oltre ai compiti specificatamente indicati negli articoli del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni: promozione dei corsi di studio nei confronti degli studenti e dell'ambiente esterno, istruzione delle decisioni del Consiglio di Facoltà relative al corso di studio, coordinamento dei programmi proposti dai docenti del corso di studio, altri compiti demandati dal Consiglio di Facoltà.

Per ogni Corso di Studio il Consiglio di Facoltà nomina, tra i docenti del Corso di Studio, una commissione composta da almeno tre membri tra i quali il referente di stage/tutor accademico e il segretario. La commissione dura in carica tre anni, può essere rinnovata, decade con la scadenza del mandato del Preside.

La Commissione di Corso di Studio affianca il Coordinatore del corso nello svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti ed è su tali questioni sistematicamente consultata dal Coordinatore.

#### **Art 46 – Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale**

Per ogni corso di Laurea e di Laurea Magistrale può essere istituito un Consiglio di Corso di Laurea formato da titolari degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea. Ogni docente della Facoltà può far parte al più di un Consiglio di Laurea e uno di Laurea Magistrale. Il Preside della Facoltà può partecipare a pieno titolo a tutti i Consigli di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale istituiti.

La assegnazione dei singoli docenti ai diversi Consigli di Cdl è effettuata annualmente dal Consiglio di Facoltà sulla base delle seguenti priorità: 1) presenza degli insegnamenti del docente nel Corso di laurea; 2) esigenze oggettive di funzionamento di tutti i corsi di laurea attivati presso la Facoltà; 3) preferenze dei docenti, espresse con una opzione che tutti i docenti dovranno esercitare con lettera indirizzata al Preside della Facoltà.

Per l'elezione del Presidente del Consiglio di corso di laurea si rinvia all'art. 13 del Regolamento Generale della Facoltà; il Presidente decade con la scadenza del mandato del Preside.

Il Consiglio, oltre ai compiti specificatamente indicati negli articoli del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni: promozione dei corsi di laurea nei confronti degli studenti e dell'ambiente esterno, istruzione delle decisioni del Consiglio di Facoltà relative al Corso di laurea, coordinamento dei programmi, con riferimento agli insegnamenti proposti dai docenti del Corso di laurea, altri compiti demandati dal Consiglio di Facoltà.



## TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

### **Art. 47 - Norme rivolte a tutti gli studenti**

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti alla Facoltà, salvo quanto previsto nelle norme transitorie.

Per i corsi di studio disattivati e regolamentati dal Regolamento Corsi di studio già approvato negli anni accademici precedenti la Facoltà assicura la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Per gli insegnamenti previsti nei piani di studio dei Corsi di Laurea Triennale e Specialistica istituiti secondo il DM 509/99, ormai disattivati, resta comunque garantita la possibilità di sostenere il relativo esame con le modalità indicate nell'art.18.

### **Art. 48 – Propedeuticità e vincoli**

La Facoltà può fissare annualmente le propedeuticità nel manifesto degli studi.

I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.

**Parte seconda : Norme relative ai singoli corsi di studio****TITOLO VIII - IL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (D.M. 270/04) - (SEDE DI ANCONA)****Art. 49 – Norme relative all'accesso**

Per l'ammissione al corso di laurea è necessario essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

La Facoltà, al fine di valutare il grado di preparazione individuale, predispone una verifica delle conoscenze per l'accesso svolta sotto forma di test non selettivo e regolamentata come indicato nell'Appendice del presente regolamento.

L'eventuale mancato superamento del test **non pregiudica l'immatricolazione**.

Gli studenti che non riescono a superare la verifica entro il I anno di corso possono iscriversi nell'a.a. successivo come ripetenti al I anno. In tale anno dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento della verifica.

**Art. 50 – Iscrizione e riconoscimento crediti**

Gli studenti iscritti in un qualunque Corso di laurea triennale o quadriennale della Facoltà, possono presentare domanda per l'iscrizione al nuovo Corso di Laurea Triennale.

I crediti acquisiti nel precedente percorso verranno valutati, nel rispetto dei vincoli di legge, dalla Commissione didattica ai fini del loro riconoscimento.

Gli stessi criteri si applicano agli studenti provenienti da Corso di laurea di altre Facoltà.

**Art. 51 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può scegliere liberamente le proprie attività formative tra tutte quelle offerte dall'Ateneo.

**Art. 52 – Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università;
- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione didattica tenendo conto delle indicazioni date dagli organi accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

**Art. 53 – Tirocinio/stage**

Lo stage è facoltativo ma se inserito nel Piano di Studio diventa parte integrante del percorso formativo.

Lo stage si svolge in un unico ciclo, secondo le norme e i criteri stabiliti dalla Facoltà ed ha una durata non superiore a sei mesi.

**TITOLO IX - IL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (D.M. 270/04) -  
(SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO)****Art. 54– Norme relative all’accesso**

Per l’ammissione al corso di laurea è necessario essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Tenuto conto degli spazi e delle risorse disponibili presso la sede di San Benedetto del Tronto l’eventuale numero eccedente di studenti rispetto alla soglia dei 230 verrà indirizzato nella sede di Ancona sulla base della data della presentazione della domanda di immatricolazione.

La Facoltà, al fine di valutare il grado di preparazione individuale, predispone una verifica delle conoscenze per l’accesso svolta sotto forma di test non selettivo e regolamentata come indicato nell’Appendice del presente regolamento.

L’eventuale mancato superamento del test **non pregiudica l’immatricolazione**.

Gli studenti che non riescono a superare la verifica entro il I anno di corso possono iscriversi nell’a.a. successivo come ripetenti al I anno. In tale anno dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento della verifica.

Le attività di sostegno per la preparazione al test e le ulteriori forme di verifica delle conoscenze verranno svolte presso la sede di San Benedetto del Tronto.

**Art. 55 – Organizzazione del Corso di Laurea**

Il corso di laurea si articola in due curricula:

- Economia del territorio e del turismo;
- Economia, mercati e gestione d’impresa.

**Art. 56 – Iscrizione e riconoscimento crediti**

Gli studenti iscritti in un qualunque Corso di laurea triennale o quadriennale della Facoltà, possono presentare domanda per l’iscrizione al nuovo Corso di Laurea Triennale.

I crediti acquisiti nel precedente percorso verranno valutati, nel rispetto dei vincoli di legge, dalla Commissione didattica ai fini del loro riconoscimento.

Gli stessi criteri si applicano agli studenti provenienti da Corso di laurea di altre Facoltà.

**Art. 57 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può scegliere liberamente le proprie attività formative tra tutte quelle offerte dall’Ateneo.

**Art. 58 – Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall’università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l’università;
- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione Didattica tenendo conto delle indicazioni date dagli organi accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l’attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell’attività svolta.

**Art. 59 – Tirocinio/stage**

Nel curriculum Economia del territorio e del turismo lo stage è obbligatorio.



Nel curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa lo stage è facoltativo ma se inserito nel Piano di Studio diventa parte integrante del percorso formativo.

Lo stage si svolge in un unico ciclo, secondo le norme e i criteri stabiliti dalla Facoltà ed ha una durata non superiore a sei mesi.



**TITOLO X - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)**

**Art. 60 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Scienze Economiche e Finanziarie è richiesto il possesso alternativo di uno dei seguenti requisiti:

1. avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche)
  - ex D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche)
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
  
2. avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06	20 CFU
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	20 CFU
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06	20 CFU
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	15 CFU

3. In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

**Art. 61 - Verifica della personale preparazione**

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono presentare apposita domanda di iscrizione.

L'ammissione al Corso di LM è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, attraverso il giudizio di una Commissione, che viene nominata dal Consiglio di Facoltà.

La commissione fissa le modalità per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati e il calendario degli eventuali colloqui (vedere appendice allegata).

Possono essere ammessi alla verifica della personale preparazione anche i laureandi (dicembre e febbraio) sotto condizione del conseguimento della laurea entro i termini previsti dal S.A.

E' prevista anche una ulteriore verifica per i candidati che non abbiano partecipato alla prima.

La LM in Scienze Economiche e Finanziarie può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. In questo caso, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene contestualmente alla prova di accesso a numero programmato che si

svolgerà con le modalità indicate nel bando. Tale verifica si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio soglia definito dal bando.

**Art. 62 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

**Art. 63 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese

**Art. 64 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato.

**Art. 65 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

**Art. 66 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

**Art. 67 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 68 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.



I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 69 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà..

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

**Art. 70- Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti debbono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

**Art. 71 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

**Art. 72 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.



**TITOLO XI - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO INTERNAZIONALE (D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)**

**Art. 73 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Economia e Commercio Internazionale è richiesto il possesso alternativo di uno dei seguenti requisiti:

1. avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche);
  - ex. D.M. 509/99: classe17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche) ;
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
2. avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12 SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	50 CFU di cui almeno 20 sia nei settori economici (da SECS-P/01 a SECS-P/06) sia in quelli aziendali (da SECS-P/07 a SECS-P/11)
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05,SECS-S/06	15 CFU di cui almeno 5 CFU in settori statistici SECS-S/01-05
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	10 CFU

3. In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

**Art. 74 - Verifica della personale preparazione**

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono presentare apposita domanda di iscrizione contenete tra l'altro l'indicazione del curriculum prescelto.

L'ammissione al Corso di LM è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, attraverso il giudizio di una Commissione, che viene nominata dal Consiglio di Facoltà.

La commissione fissa le modalità per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati e il calendario degli eventuali colloqui (vedere Appendice del presente Regolamento).

Possono essere ammessi alla verifica della personale preparazione anche i laureandi ( dicembre e febbraio) sotto condizione del conseguimento della laurea entro i termini previsti dal S.A.

E' prevista anche una ulteriore verifica per i candidati che non abbiamo partecipato alla prima.

La LM in Economia e Commercio Internazionale può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. In questo caso, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di

svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene contestualmente alla prova di accesso a numero programmato che si svolgerà con le modalità indicate nel bando. Tale verifica si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio soglia definito dal bando.

#### **Art. 75 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

All'interno della LM in Economia e Commercio Internazionale sono previsti due curricula:

1. Economia internazionale e marketing;
2. International Economics and business.

Per il passaggio al curriculum 2 è richiesto il certificato di lingua inglese di livello B2.

Nell'altro caso il passaggio è automatico e prevede il riconoscimento dei crediti conseguiti per ogni settore scientifico disciplinare come indicato nell'Appendice del presente Regolamento.

Gli insegnamenti sostenuti nel percorso in lingua inglese possono essere riconosciuti con la stessa modalità nell'altro percorso ma non viceversa.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

#### **Art. 76 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche lingua inglese.

Nel curriculum 2 gli insegnamenti sono tenuti tutti in Inglese.

#### **Art. 77 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

#### **Art. 78 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

#### **Art. 79 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11 verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

#### **Art. 80 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 81 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di laurea, se attivato, può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 82 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

**Art. 83 - Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti possono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

**Art. 84 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

**Art. 85 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.



**TITOLO XII - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT  
(D.M. 270/04) (ORDINAMENTO A.A. 2011-2012)**

**Art. 86 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Economia e Management è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

1. avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche);
  - ex D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche);
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
2. avere acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12	20 CFU
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	30 CFU
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06	20 CFU
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	20 CFU

La mancanza del possesso dei requisiti 1. e 2. sopra indicati preclude l'accesso al Corso di laurea magistrale in Economia e Management.

**Art. 87 - Verifica della personale preparazione**

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono presentare apposita domanda di iscrizione contenente tra l'altro l'indicazione del curriculum prescelto.

L'ammissione al Corso di LM è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, attraverso il giudizio di una Commissione, che viene nominata dal Consiglio di Facoltà.

La commissione fissa le modalità per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati e il calendario degli eventuali colloqui (vedere Appendice allegata al presente Regolamento).

Possono essere ammessi alla verifica della personale preparazione anche i laureandi (dicembre e febbraio) sotto condizione del conseguimento della laurea entro i termini previsti dal S.A.

E' prevista anche una ulteriore verifica per i candidati che non abbiano partecipato alla prima.

La LM in Economia e Management può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. In questo caso, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene contestualmente alla prova di accesso a numero programmato che si svolgerà con le modalità indicate nel bando. Tale verifica si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio soglia definito dal bando.

**Art. 88- Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

All'interno della LM in Economia e Management sono previsti due curricula:

1. Management;

## 2. Economia e diritto d'impresa.

Il passaggio dall'uno all'altro prevede, di norma, il riconoscimento dei crediti conseguiti per ogni settore scientifico disciplinare, salva una ulteriore verifica della preparazione personale di cui al precedente articolo come indicato nell'Appendice del presente Regolamento.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

### **Art. 89 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese

### **Art. 90 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

### **Art. 91 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato, e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre novità a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

### **Art. 92 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

### **Art. 93 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### **Art. 94 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.



I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Una volta effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 95 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- 1 quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- 2 quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 96 - Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti possono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

#### **Art. 97 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

#### **Art. 98 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel Manifesto degli Studi.



**TITOLO XIII - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (D.M. 270/04)**

**Art. 99 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

**Per l'accesso al corso di LM in Organizzazione e gestione dei servizi sociali è richiesto il possesso alternativo di uno dei seguenti requisiti.**

Avere conseguito il Diploma Universitario o la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Classe delle Lauree o diploma universitario in:

- L-39 Servizio Sociale, Classe 6, Scienze del Servizio Sociale;
- Diploma Universitario in Servizio Sociale (DUSS)
- Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Diretta a Fini Speciali.
- Convalida universitaria del diploma di Assistente Sociale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 14/1987
- Previgente Laurea quadriennale in Scienze del Servizio Sociale
- L-18 e classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
- L-33 e classe 28 Scienze economiche
- L-14 Scienze dei servizi giuridici, Classe 31, Scienze giuridiche
- L-20 Scienze della comunicazione, classe 14 in Scienze della comunicazione
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, classe 35 in Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L-40 Sociologia, classe 36 in Scienze Sociologiche
- L-36 Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; classe 15 in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali;
- L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; classe 18 in Scienze dell'educazione e della formazione
- L-24, Scienze e tecniche psicologiche; classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche
- L-5, Filosofia; classe 29 in Filosofia
- L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
- L/SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
- L/SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
- L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

**Art. 100 - Verifica della personale preparazione**

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono presentare apposita domanda di iscrizione.

L'ammissione al Corso di LM è gestita da una Commissione, che viene nominata dal Consiglio di Facoltà.

La commissione fissa le modalità per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati e il calendario degli eventuali colloqui (vedere Appendice allegata al presente Regolamento).

Possono essere ammessi alla verifica della personale preparazione anche i laureandi (dicembre e febbraio) sotto condizione del conseguimento della laurea entro i termini previsti dal S.A.

E' prevista anche una ulteriore verifica per i candidati che non abbiano partecipato alla prima.

La LM in Organizzazione e gestione dei servizi sociali può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. In questo caso, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso e la verifica

dell'adeguatezza della personale preparazione avviene contestualmente alla prova di accesso a numero programmato che si svolgerà con le modalità indicate nel bando. Tale verifica si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio soglia definito dal bando.

**Art. 101 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

**Art. 102 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto e la Guida indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese

**Art. 103 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

**Art. 104 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

**Art. 105 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

**Art. 106 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 107 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle

single attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 108 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 109 - Modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale**

L'attività di stage prevista nel piano di studio deve essere svolta presso enti e/o organizzazioni esterne.

Lo Stage, che si configura come tirocinio professionale, consiste in una esperienza guidata di apprendimento sul campo con la supervisione di un tutor, preferibilmente Assistente Sociale Specialista, interno alla struttura in cui si svolge l'attività formativa.

L'attività di stage, pari a 10 crediti formativi per complessive 250 ore, è svolta presso Enti e organizzazioni socio-sanitarie ed è oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del corso di laurea magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

#### **Art. 110 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

#### **Art. 111 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.



**TITOLO XIV - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)**

**Art. 112 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Scienze Economiche e Finanziarie è richiesto il possesso alternativo di uno dei seguenti requisiti:

- 1 avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche)
  - ex. D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche)
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
- 2 avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06	20 CFU
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	20 CFU
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06	20 CFU
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	15 CFU

- 3 In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

**Art. 113 - Verifica della personale preparazione**

Dall'A.A. 2011-2012 non sono ammesse nuove iscrizioni.

**Art. 114 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

All'interno della LM in Scienze Economiche e Finanziarie di questo ordinamento sono previsti due curricula:

1. Finanza, banche e assicurazioni;
2. Scienze economiche.

Il passaggio dall'uno all'altro prevede il riconoscimento dei crediti conseguiti per ogni settore scientifico disciplinare come indicato nell'Appendice del presente Regolamento.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

Nell'A.A. 2011/12 i passaggi di corso sono possibili solo previa valutazione della carriera dello studente.

**Art. 115 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese

**Art. 116 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato.

**Art. 117 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

**Art. 118 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

**Art. 119 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 120 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 121 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:



1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà..

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 122 - Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti debbono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

#### **Art. 123 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

#### **Art. 124 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.



**TITOLO XV - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO INTERNAZIONALE (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)**

**Art. 125 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Economia e Commercio Internazionale è richiesto il possesso alternativo di uno dei seguenti requisiti:

- 1 avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche);
  - ex D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche);
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
- 2 avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12 SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	50 CFU di cui almeno 20 sia nei settori economici (da SECS-P/01 a SECS-P/06) sia in quelli aziendali (da SECS-P/07 a SECS-P/11)
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06	15 CFU di cui almeno 5 CFU in settori statistici SECS-S/01-05
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	10 CFU

- 3 In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

**Art. 126- Verifica della personale preparazione**

Dall'A.A. 2011-2012 non sono ammesse nuove iscrizioni

**Art. 127 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

All'interno della LM in Economia e Commercio Internazionale di questo ordinamento sono previsti 4 curricula:

1. Economia internazionale e marketing
2. Marketing per l'impresa
3. Sviluppo economico e cooperazione internazionale
4. International Economics and business

Per il passaggio da un curriculum al curriculum 4 è richiesto il certificato di lingua inglese di livello B2.

Negli altri casi il passaggio è automatico e prevede il riconoscimento dei crediti conseguiti per ogni settore scientifico disciplinare come indicato nell'Appendice del presente Regolamento.

Gli insegnamenti sostenuti nel percorso in lingua inglese possono essere riconosciuti con la stessa modalità negli altri percorsi ma non viceversa.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

Nell'A.A. 2011-12 i passaggi di corso sono possibili solo previa valutazione della carriera dello studente.

#### **Art. 128 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche lingua inglese.

Nel curriculum 4 gli insegnamenti sono tenuti tutti in Inglese.

#### **Art. 129 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

#### **Art. 130 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

#### **Art. 131 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11 verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

#### **Art. 132 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 133 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.



I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Facoltà o il Consiglio di laurea, se attivato, può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 134 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

3. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
4. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 135 - Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti possono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

#### **Art. 136 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

#### **Art. 137 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.



**TITOLO XVI - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)**

**Art. 138 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Economia e Management è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:

1. avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
  - ex D.M. 270/2004: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche);
  - ex D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche);
  - previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.
2. avere acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari i CFU minimi di seguito indicati:

Settori Scientifico Disciplinari	CFU
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12	20 CFU
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11	30 CFU
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06	20 CFU
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10	20 CFU

La mancanza del possesso dei requisiti 1. e 2. sopra indicati preclude l'accesso al Corso di laurea magistrale in Economia e Management.

**Art. 139 - Verifica della personale preparazione**

Dall'A.A. 2011-2012 non sono ammesse nuove iscrizioni.

**Art. 140 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

All'interno della LM in Economia e Management sono previsti 3 percorsi:

1. Management per l'impresa
2. Mercati e strategie d'impresa
3. Economia e diritto d'impresa

Il passaggio dall'uno all'altro prevede, di norma, il riconoscimento dei crediti conseguiti per ogni settore scientifico disciplinare, salva una ulteriore verifica della preparazione personale di cui al precedente articolo come indicato nell'Appendice del presente Regolamento.

E' prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell'ambito delle scelte indicate nel Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà.

Nell'A.A. 2011/12 i passaggi di corso sono possibili solo previa valutazione della carriera dello studente.

**Art. 141 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto degli Studi e la Guida alla Facoltà (*d'ora in poi, per brevità, Manifesto e Guida*) indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese

**Art. 142 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

**Art. 143 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato, e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre novità a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

**Art. 144 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

**Art. 145 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 146 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Una volta effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 147 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:



1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 148 - Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti possono inserire nel loro piano degli studi un'attività di stage, presso enti e/o organizzazioni esterne. La procedura di svolgimento dello stage è stabilita da apposito regolamento approvato dalla Facoltà.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale. La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

#### **Art. 149 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

#### **Art. 150 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel Manifesto degli Studi.



**TITOLO XVII - IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SISTEMI SOCIO-SANITARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.M. 270/04) (ordinamento A.A. 2010-2011 in via di disattivazione)**

**Art. 151 - Requisiti curriculari per l'accesso al corso**

Per l'accesso al corso di LM in Sistemi Socio-sanitari e Pubblica Amministrazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

**Curriculum 1: Organizzazione e gestione dei servizi sociali**

Avere conseguito il Diploma Universitario o la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Classe delle Lauree in:

- L-39 Servizio Sociale, Classe 6, Scienze del Servizio Sociale;
- L-14 Scienze dei servizi giuridici, Classe 31, Scienze giuridiche
- L-20 Scienze della comunicazione, classe 14 in Scienze della comunicazione
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, classe 35 in Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L-40, Sociologia, classe 36 in Scienze Sociologiche
- L-36, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; classe 15 in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali;
- L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; classe 18 in Scienze dell'educazione e della formazione
- L-24, Scienze e tecniche psicologiche; classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche
- L-5, Filosofia; classe 29 in Filosofia
- L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
- L/SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
- L/SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
- L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
- Laurea in Medicina
- Diploma Universitario in Servizio Sociale (DUSS)
- Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Diretta a Fini Speciali.
- Convalida universitaria del diploma di Assistente Sociale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 14/1987
- Previgente Laurea quadriennale in Scienze del Servizio Sociale.

**Curriculum 2: Organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione e delle Aziende Sanitarie:**

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente.

Classe delle Lauree in:

- L-18, Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Classe 17 in Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-33, Scienze Economiche, Classe 28 in Scienze economiche
- L-40, Sociologia, Classe 36 in Scienze Sociologiche
- L-36, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; Classe 15 in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali;
- L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; Classe 18 in Scienze dell'educazione e della formazione
- L-24, Scienze e tecniche psicologiche; Classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche
- L-5, Filosofia; Classe 29 in Filosofia

- L-39 Laurea in Servizio sociale, Classe 6 Scienze del Servizio sociale
- L-14 Scienze dei servizi giuridici, Classe 31 in Scienze giuridiche
- L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, Classe 19 in Scienze dell'amministrazione
- L-20 Scienze della comunicazione, Classe 14 in Scienze della comunicazione
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, Classe 35 in Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
- L/SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
- L/SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
- L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
- Laurea in Medicina

A valere per entrambi i curricula in casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, il Consiglio di Facoltà può autorizzare laureati non in possesso dei requisiti curriculari a sottoporsi alla verifica della personale preparazione.

#### **Art. 152 - Verifica della personale preparazione**

Dall'A.A. 2011-2012 non sono ammesse nuove iscrizioni.

#### **Art. 153 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali**

All'interno della LM in Sistemi socio-sanitari e pubblica amministrazione sono previsti due percorsi:

1. Organizzazione e gestione dei servizi sociali;
2. Organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione e delle Aziende Sanitarie.

Il passaggio dall'uno all'altro è possibile secondo le modalità indicate nell'Appendice del presente regolamento

Dall'A.A. 2011-2012 non sono ammessi passaggi di corso e di indirizzo.

#### **Art. 154 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il Manifesto e la Guida indicano anche le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Alcuni corsi, indicati nel Manifesto e nella Guida, possono essere svolti anche in lingua inglese.

#### **Art. 155 - Frequenza e propedeuticità**

L'eventuale obbligo di frequenza per specifiche attività didattiche è indicato nel Manifesto e nella Guida, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità di applicazione e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato.

#### **Art. 156 - Prove di verifica delle attività formative**

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni); sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di Laurea, se attivato e rese note agli studenti tramite la Guida alla Facoltà. Previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo e della Facoltà, possono essere adottati in via sperimentale metodi di verifica innovativi, con l'obiettivo di introdurre innovazioni a vantaggio della qualità e dell'efficienza dell'attività formativa.

**Art. 157 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti con l'iscrizione a corsi singoli**

I crediti formativi universitari acquisiti e certificati, di cui all'art. 11, verranno riconosciuti nel caso di ammissione alla Laurea Magistrale.

**Art. 158 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio se attivato, ovvero apposite commissioni nominate dal Consiglio di Facoltà possono riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 159 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

**Art. 160 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello corrispondente a quelle impartite in un corso di laurea specialistica o magistrale, alla cui realizzazione e/o progettazione abbia concorso un ateneo nazionale od estero adeguatamente qualificato.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Facoltà, o di Corso di laurea, se attivato, tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili stabiliti dalla Facoltà.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

**Art. 161- Modalità di svolgimento dello stage e della prova finale**

Gli studenti debbono inserire nel loro piano degli studi un'attività di tirocinio, o stage, presso enti e/o organizzazioni esterne.

Per il curriculum I: Organizzazione e gestione dei servizi sociali, lo Stage, che si configura come tirocinio professionale, consiste in una esperienza guidata di apprendimento sul campo con la supervisione di un tutor, preferibilmente Assistente Sociale Specialista, interno alla struttura in cui si svolge l'attività formativa.

L'attività di stage, pari a 10 crediti formativi per complessive 250 ore, è svolta presso Enti e organizzazioni socio-sanitarie ed è oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione.



Per il curriculum 2: Organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione e delle Aziende Sanitarie, lo Stage si configura come esperienza guidata sul campo, con la supervisione di un tutor interno alla struttura in cui si svolge l'attività formativa.

Nell'ambito del corso di laurea magistrale della classe LM-87, *Curriculum 2: Organizzazione e gestione della Pubblica Amministrazione e delle aziende sanitarie* l'attività di Stage, pari a 10 crediti formativi per complessive 250 ore, è oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi su un argomento proposto dal candidato e concordato con il titolare di un insegnamento del corso di laurea magistrale.

La redazione della tesi può essere basata anche sull'esperienza di stage svolta dal candidato.

Gli studenti possono presentare domanda di assegnazione tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.

**Art. 162 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Didattica Paritetica è chiamata ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

**Art. 163 - Norme transitorie**

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.